



**“...PRINCIPI PRO CONTRIBUENTE...”**

**a cura dell'avv.**

**BRUNO MAVIGLIA**

*Patrocinante in Cassazione*

**-24 AGOSTO 2024 -**

**RICORSO PER CASSAZIONE-NOTIFICA DIFENSORE  
DOMICILIATARIO DECEDUTO IN PENDENZA TERMINE  
IMPUGNAZIONE-NULLITA' E NON INESISTENZA.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 22619 del 09/08/2024**

**Presidente: MANZON ENRICO**

**Relatore: GORI PIERPAOLO**

Dev'essere formulato il **seguito principio di diritto**:

«Nel processo tributario la notifica del ricorso per Cassazione al difensore domiciliatario in appello iscritto ad albo professionale e deceduto in pendenza del termine di impugnazione, anche se l'attività dello studio non è proseguita tramite un ulteriore professionista, è da considerarsi nulla ex art. 160 cod. proc. civ. e non inesistente in quanto l'atto non è privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, consistenti nell'attività di trasmissione dell'atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato, ma non anche nel requisito dell'astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario, ed è astrattamente sanabile per raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 cod. proc. civ..»

**ATTO IMPOSITIVO-NOTIFICA POSTALE DIRETTA-PROVA  
PERFEZIONAMENTO NOTIFICA-AVVISI RICEVIMENTO CAD.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 22579 del 09/08/2024**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**

**Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA G.**

In tema di **notifica di un atto impositivo** ovvero processuale **tramite servizio postale ( c.d. notifica postale diretta)**, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, **la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante** - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - **esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)**, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021; da ultimo, nello stesso senso, Cass. sez. 5 Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 2024).

**RICHIESTA PUBBLICA UDIENZA-MANCATO SVOLGIMENTO  
UDIENZA-NULLITA' SENTENZA TRIBUTARIA.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 22163 del 08/08/2024**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**

**Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO**

In tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono essere, però, notificate alla controparte. Conseguentemente il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell'atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza.

**NOTIFICA CON MESSO-CONSEGNA AL PORTIERE-  
PERFEZIONAMENTO NOTIFICA- OBBLIGO INVIO  
RACCOMANDATA AL DESTINATARIO.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 21553 del 31/07/2024**

**Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA**

**Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO**

Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e **il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.** Per cui, si può ribadire **che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati** ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 **mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ.** Quindi, nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione **debba essere fornita** con la sola raccomandata.

**DIRITTI CAMERA COMMERCIO-NATURA TRIBUTO-  
OBBLIGAZIONE PERIODICA O DI DURATA-PRESCRIZIONE  
QUINQUENNALE.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 21394 del 30/07/2024**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA**

**Relatore: LENOCI VALENTINO**

...posta la natura di tributo del diritto camerale istituito dall'art. 18, della l. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri, esso è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale...

**NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO-IRREPERIBILITA'  
RELATIVA DESTINATARIO-NOTIFICA AI SENSI ART. 140 CPC-  
OBBLIGO INVIO ED EFFETTIVA RICEZIONE RACCOMANDATA  
INFORMATIVA.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 21100 del 29/07/2024**

**Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA**

**Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO**

In tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di «irreperibilità relativa» del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e **l'effettiva ricezione** della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Ha quindi errato la CTR nel ritenere che nel procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. «*l'atto di perfezionamento della contestata notifica della cartella esattoriale, trattandosi di notifica ex art 140 c.p.c. e 60 DPR 600/1973, va individuata con il deposito della relativa raccomandata e del plico presso il Comune*».

**PROVA NOTIFICA CARTELLA – OBBLIGO DEPOSITO MATRICE  
CON RELAZIONE NOTIFICA**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 19430 del 15/07/2024**

**Presidente: MANZON ENRICO**

**Relatore: CARADONNA LUNELLA**

...dalla previsione del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, che dispone che *«l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione»*, **si desume** che, **ai fini della prova della notifica della cartella**, seppure non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, **è, tuttavia, necessaria la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.**



**APPELLO TRIBUTARIO-OBBLIGO PROPOSIZIONE NEI  
CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI DEL PRIMO GRADO- IN CASO  
CONTRARIO NULLITA' GIUDIZIO SECONDO GRADO E NON  
INAMMISSIBILITA' APPELLO**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 19447 del 15/07/2024**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**

**Relatore: NONNO GIACOMO MARIA**

...ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 il ricorso in appello è proposto «nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado», con conseguente sussistenza di un litisconsorzio necessario di natura processuale anche laddove non fosse sussistente un originario litisconsorzio di natura sostanziale.

Ne consegue non già l'inammissibilità dell'appello, ma semplicemente **la nullità del giudizio di secondo grado**, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e necessità di integrare il contraddittorio in appello.

**NOTIFICA MESSO NOTIFICARE-RELAZIONE NOTIFICA-  
AMBIGUITA'-NULLITA' NOTIFICA**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 19243 del 12/07/2024**

**Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA**

**Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO**

Come emerge dall'esame della relazione di notifica e come rilevato dalla CTR nel richiamare le doglianze del contribuente, il messo notificatore ha segnato con una croce sia la casella della irreperibilità relativa sia quella della irreperibilità assoluta.

La notifica è pertanto viziata da evidente ambiguità, di per sé idonea a fondare il rilievo di nullità operato dalla CTR.

**NOTIFICA IRREPERIBILITA' ASSOLUTA DESTINATARIO-  
OBBLIGO RICERCHE MESSO NOTIFICATORE-INSUFFICIENTE  
LA SOLA DICITURA DESTINATARIO SCONOSCIUTO**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 19769 del 17/07/2024**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO**

**Relatore: CRUCITTI ROBERTA**

In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'Ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

In applicazione di tali principi **va, quindi, rilevata la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento prodromico la cartella impugnata per non essere sufficiente, al fine del legittimo ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta, la mera dicitura "sconosciuto" apposta, sulla relata**, dall'agente postale senza alcuna menzione delle effettive ricerche espletate. Alla nullità della notificazione dell'atto prodromico consegue la nullità della cartella impugnata e, quindi, l'accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

**INAMMISSIBILITA' RICORSO-IL GIUDICE TRIBUTARIO NON DEVE ENTRARE NEL MERITO.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 19077 del 11/07/2024**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA**

**Relatore: ANGARANO ROSANNA**

Per orientamento consolidato di questa Corte qualora il giudice, dopo una **statuizione di inammissibilità** (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della *potestas iudicandi* in relazione al merito della controversia, **abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito**, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, con la conseguenza **che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito**, svolta *ad abundantiam* nella sentenza gravata.

**CONDANNA SPESE PROCESSUALI- SOLTANTO IN FAVORE DEL  
CONTRIBUENTE SONO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE-L'  
AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENDERE PASSAGGIO IN  
GIUDICATO SENTENZA**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 7572 del 21/03/2024**

**Presidente: PAOLITTO LIBERATO**

**Relatore: LO SARDO GIUSEPPE**

Le sentenze recanti la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali **in favore del contribuente, costituiscono immediatamente**, in relazione a tale capo della decisione, **titolo esecutivo**.

Il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Mentre, per quanto concerne la condanna al pagamento delle spese processuali **a favore dell'amministrazione finanziaria**, la stessa può procedere alla riscossione **soltanto** mediante **iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza**.

**NOTIFICA POSTALE ATTO IMPOSITIVO-TEMPORANEA  
ASSENZA DESTINATARIO-PROVA NOTIFICA**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 19441 del 15/07/2024**

**Presidente: MANZON ENRICO**

**Relatore: CARADONNA LUNELLA**

In tema di notifica di un **atto impositivo** tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, **la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)**, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa".

**VIZI NOTIFICA ATTI PRODROMICI- NON OCCORRONO MOTIVI  
AGGIUNTI-SUFFICIENTI LE MEMORIE.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 6192 del 07/03/2024**

**Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA**

**Relatore: LUME FEDERICO**

L'eccezione di mancanza della notifica dell'atto prodromico, posta fin dall'inizio a fondamento del ricorso, non può far ritenere nuova una doglianza relativa alla sussistenza di vizi della medesima, emersi dai documenti prodotti dall'Agente della riscossione.

Ne consegue che non occorrono motivi aggiunti ex art. 24 Dlgs 546/1992 ma siano sufficienti le Memorie del contribuente per contestare la nullità della notifica atteso che non può considerarsi "nuova" la doglianza relativa alla sussistenza dei vizi della notificazione emersi dai documenti prodotti dalla controparte.

**NOTIFICA CARTELLA PAGAMENTO-IRREPERIBILITA'  
DESTINATARIO-OBBLIGO RICERCHE-NULLITA' ASSOLUTA  
PROCEDIMENTO NOTIFICAZIONE.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 18749 del 09/07/2024**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA**

**Relatore: FAROLFI ALESSANDRO**

Con riferimento alla notifica degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, **prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti"**, dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c. (*irreperibilità relativa*), **deve svolgere** le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.

Nel caso di specie non solo la relata non dà conto di tali ricerche ma riporta "*indirizzo insufficiente*".

L'esito negativo del tentativo di notifica della cartella, nei confronti del destinatario, non è stato motivato dal messo notificatore per "*assenza*", "*irreperibilità*", "*rifiuto*" o altra causa riconducibile al contribuente.

Il motivo è, invece, formalmente ricondotto ad una "*insufficiente*" indicazione dell'indirizzo. Pertanto in concreto, l'atto non è mai stato posto nella reale disponibilità, neppure legale, del destinatario della notifica.

Il che conferma la **nullità assoluta del procedimento di notificazione** della cartella.



**NULLITA' SENTENZA-CONTRASTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 18709 del 09/07/2024**

**Presidente: NONNO GIACOMO MARIA**

**Relatore: LEUZZI SALVATORE**

Il contrasto tra motivazione e dispositivo, il quale non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e neppure offra la possibilità di ricorrere all'interpretazione complessiva della decisione - che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima -, concreta una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 156, 2° co., c.p.c.

**SANZIONI CODICE DELLA STRADA-INTIMAZIONE  
PAGAMENTO-PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.**

**Cassazione Sez. 3**

**Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO**

**Relatore: GIANNITI PASQUALE**

Ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione quinquennale della **sanzione al codice della strada** intervenuta **tra la notifica del verbale di accertamento della violazione (VAV) e la notifica della successiva cartella di pagamento.**

La contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, **con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.**, ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.

In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo.

**TERMINI IMPUGNAZIONE ATTI TRIBUTARI-SCADENZA  
SABATO-APPLICABILITA' ART. 155 CPC**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 18737 del 09/07/2024**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA**

**Relatore: ROSETTI RICCARDO**

**principio di diritto:**

«anche in materia tributaria e con riguardo al perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento e **ai fini del computo del termine per la sua impugnazione**, il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 [...] - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - **deve essere qualificato come termine «a decorrenza successiva» e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale.** Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli «per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza» di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, **ove il «dies ad quem» del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo».**

**ATTO IMPO-ESATTIVO-INTIMAZIONE PAGAMENTO-  
IMPUGNABILITA' ANCHE NEL MERITO.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 18835 del 10/07/2024**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**

**Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO**

**principio di diritto:**

«A fronte dell'impugnazione di un atto cd. impo-esattivo ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, **l'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19** del medesimo D.Lgs. in quanto, individuando il soggetto da concretamente sottoporre ad esecuzione ed avendo la funzione di circoscrivere, cristallizzandola, nei limiti dell'eseguibilità frazionata, l'efficacia esecutiva pur di per sé (già) posseduta dal titolo, è suscettibile di assumere una carica autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, che dunque **è legittimato a reagire ad essa, non solo per vizi propri, ma anche per negare la sua qualità di debitore e per contestare l'entità della pretesa** rispetto alla progressione degli esiti dell'impugnazione>>.

**SOLLECITO PAGAMENTO- OMESSA IMPUGNAZIONE- NESSUNA CRISTALIZZAZIONE PRETESA TRIBUTARIA.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 4938 del 23/02/2024**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA**

**Relatore: CANDIA UGO**

**...ribadendo il principio di diritto** più volte espresso da questa Corte secondo cui:

<<**il sollecito di pagamento**, come ogni altro atto non contemplato nell'elenco di cui al menzionato 19, ma che sia idoneo a manifestare una pretesa impositiva, costituisce atto solo facoltativamente impugnabile, restando come tale, comunque, impregiudicata la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo tipico contemplato dall'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546>>.

La configurabilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento in termini di facoltà e non di onere sta, quindi, a significare che **dal suo mancato esercizio non può mai conseguire il consolidamento della pretesa impositiva e la cristallizzazione del relativo credito.**

**VIZI NOTIFICA ATTI PRODROMICI- NON OCCORRONO MOTIVI AGGIUNTI-SUFFICIENTI LE MEMORIE.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 6192 del 07/03/2024**

**Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA**

**Relatore: LUME FEDERICO**

L'eccezione di mancanza della notifica dell'atto prodromico, posta fin dall'inizio a fondamento del ricorso, non può far ritenere nuova una doglianza relativa alla sussistenza di vizi della medesima, emersi dai documenti prodotti dall'Agente della riscossione.

Ne consegue che non occorrono motivi aggiunti ex art. 24 Dlgs 546/1992 ma siano sufficienti le Memorie del contribuente per contestare la nullità della notifica atteso che non può considerarsi "nuova" la doglianza relativa alla sussistenza dei vizi della notificazione emersi dai documenti prodotti dalla controparte.

**NOTIFICA CARTELLA PAGAMENTO-IRREPERIBILITA'  
DESTINATARIO-OBBLIGO RICERCHE-NULLITA' ASSOLUTA  
PROCEDIMENTO NOTIFICAZIONE.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 18749 del 09/07/2024**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA**

**Relatore: FAROLFI ALESSANDRO**

Con riferimento alla notifica degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, **prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti"**, dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c. (*irreperibilità relativa*), **deve svolgere** le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.

Nel caso di specie non solo la relata non dà conto di tali ricerche ma riporta "*indirizzo insufficiente*".

L'esito negativo del tentativo di notifica della cartella, nei confronti del destinatario, non è stato motivato dal messo notificatore per "*assenza*", "*irreperibilità*", "*rifiuto*" o altra causa riconducibile al contribuente.

Il motivo è, invece, formalmente ricondotto ad una "*insufficiente*" indicazione dell'indirizzo. Pertanto in concreto, l'atto non è mai stato posto nella reale disponibilità, neppure legale, del destinatario della notifica.

Il che conferma la **nullità assoluta del procedimento di notificazione** della cartella.

**NULLITA' SENTENZA-CONTRASTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 18709 del 09/07/2024**

**Presidente: NONNO GIACOMO MARIA**

**Relatore: LEUZZI SALVATORE**

Il contrasto tra motivazione e dispositivo, il quale non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e neppure offra la possibilità di ricorrere all'interpretazione complessiva della decisione - che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima -, concreta una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 156, 2° co., c.p.c.



**SANZIONI CODICE DELLA STRADA-INTIMAZIONE  
PAGAMENTO-PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.**

**Cassazione Sez. 3**

**Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO**

**Relatore: GIANNITI PASQUALE**

Ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione quinquennale della **sanzione al codice della strada** intervenuta **tra la notifica del verbale di accertamento della violazione (VAV) e la notifica della successiva cartella di pagamento.**

La contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, **con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.**, ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.

In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo.

**TERMINI IMPUGNAZIONE ATTI TRIBUTARI-SCADENZA  
SABATO-APPLICABILITA' ART. 155 CPC**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 18737 del 09/07/2024**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA**

**Relatore: ROSETTI RICCARDO**

**principio di diritto:**

«anche in materia tributaria e con riguardo al perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento e **ai fini del computo del termine per la sua impugnazione**, il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 [...] - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - **deve essere qualificato come termine «a decorrenza successiva» e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale**. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli «per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza» di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, **ove il «dies ad quem» del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo»**.

**ATTO IMPO-ESATTIVO-INTIMAZIONE PAGAMENTO-  
IMPUGNABILITA' ANCHE NEL MERITO.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 18835 del 10/07/2024**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**

**Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO**

**principio di diritto:**

«A fronte dell'impugnazione di un atto cd. impo-esattivo ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, **l'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19** del medesimo D.Lgs. in quanto, individuando il soggetto da concretamente sottoporre ad esecuzione ed avendo la funzione di circoscrivere, cristallizzandola, nei limiti dell'eseguibilità frazionata, l'efficacia esecutiva pur di per sé (già) posseduta dal titolo, è suscettibile di assumere una carica autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, che dunque **è legittimato a reagire ad essa, non solo per vizi propri, ma anche per negare la sua qualità di debitore e per contestare l'entità della pretesa** rispetto alla progressione degli esiti dell'impugnazione>>.

**SOLLECITO PAGAMENTO- OMESSA IMPUGNAZIONE- NESSUNA CRISTALIZZAZIONE PRETESA TRIBUTARIA.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 4938 del 23/02/2024**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA**

**Relatore: CANDIA UGO**

**...ribadendo il principio di diritto** più volte espresso da questa Corte secondo cui:

<<**il sollecito di pagamento**, come ogni altro atto non contemplato nell'elenco di cui al menzionato 19, ma che sia idoneo a manifestare una pretesa impositiva, costituisce atto solo facoltativamente impugnabile, restando come tale, comunque, impregiudicata la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo tipico contemplato dall'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546>>.

La configurabilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento in termini di facoltà e non di onere sta, quindi, a significare che **dal suo mancato esercizio non può mai conseguire il consolidamento della pretesa impositiva e la cristallizzazione del relativo credito.**

## **CARTELLA-NOTIFICA COMPIUTA GIACENZA-REGOLAMENTO POSTALE-AVVISO RICEVIMENTO CAD-NULLITA'**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 14717 del 27/05/2024**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO**

**Relatore: CRUCITTI ROBERTA**

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd.CAD), **rispedita al mittente per mancata consegna**, non conteneva, contrariamente a quanto previsto **dall'art. 23 del regolamento postale**, la specifica indicazione delle circostanze di fatto che avevano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente. Ciò impedisce la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c., e quindi **la nullità della notificazione delle cartelle**.

**IPOTECA ESATTORIALE-PROCEDURA ALTERNATIVA  
ESECUZIONE FORZATA-OBBLIGO GIUDICE TRIBUTARIO  
VERIFICA RITUALE NOTIFICAZIONE PRODROMICHE  
CARTELLE**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Sentenza n. 778 del 09/01/2024**

**Presidente: DE MASI ORONZO**

**Relatore: PENTA ANDREA**

L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

A seguito dell'eccepita nullità derivata dell'iscrizione ipotecaria, conseguente all'omessa notificazione di alcuni degli atti presupposti, **è onere** del giudice tributario estendere la propria indagine alla notifica delle prodromiche cartelle, presupposte alla successiva iscrizione ipotecaria, traendo dall'eventuale esito negativo del riscontro le inevitabili conseguenze sul piano giuridico.

**ANNULLAMENTO AVVISO ACCERTAMENTO-ILLEGITTIMITA'  
SUCCESSIVA CARTELLA DI PAGAMENTO.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 16267 del 11/06/2024**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO**

**Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA**

L'intervenuta caducazione dell'avviso di accertamento determina, pertanto, l'illegittimità della successiva attività di riscossione.

Infatti, in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, **ancorché emanati nei confronti di altri soggetti**, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 6 DL 119/2018-OBBLIGO  
COMPENSAZIONE SPESE DI LITE.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 16415 del 12/06/2024**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO**

**Relatore: CHIECA DANILO**

Nelle more del presente giudizio, l'odierno ricorrente ha aderito, ai sensi dell' art. 6 DL 119/2018, convertito in Legge 136/2018, alla definizione agevolata della controversia tributaria, pendente innanzi a questa Corte, relativa all'avviso di accertamento posto a base della cartella di pagamento qui impugnata.

Essendo venuto meno il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo del credito tributario fatto valere dall'Amministrazione Finanziaria, la materia del contendere deve intendersi cessata.

Le spese di lite vanno interamente compensate in quanto l'eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la *ratio* della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge.



**IRREPERIBILITA' RELATIVA DESTINATARIO-APPLICABILITA'  
ART. 140 CPC ANCHE PRIMA DELLA SENTENZA CORTE  
COSTITUZIONALE N. 258/2012.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 16407 del 12/06/2024**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO**

**Relatore: CHIECA DANILO**

In presenza di una situazione di irreperibilità relativa, il messo notificatore avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., per il perfezionamento della quale era richiesto il compimento di tutti gli incombeni prescritti dalla norma, compreso l'inoltro al destinatario e la ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. Non induce a diversa conclusione la circostanza che, all'epoca della notifica, non fosse stata ancora emessa la sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012.

Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "**sub iudice**", **il rapporto processuale non può considerarsi esaurito**, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va effettuata avendo riguardo alla modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui esso è stato compiuto.

**ACCERTAMENTO CATASTALE- LITISCONSORZIO  
NECESSARIO TRA NUDO PROPRIETARIO ED  
USUFRUTTUARIO-NULLITA' SENTENZA RILEVABILE  
D'UFFICIO.**

**Cassazione Sez. Tributaria**  
**Ordinanza n. 16632 del 14/06/2024**  
**Presidente: SORRENTINO FEDERICO**  
**Relatore: PICARDI FRANCESCA**

Occorre rilevare d'ufficio la nullità dell'intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario dell'immobile oggetto dell'accertamento catastale, quale litisconsorte necessario pretermesso.

Difatti, quando sussiste una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, che non è stata rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b, DLgs. n. 546 del 1992, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, c.p.c.

**PROCESSO            TRIBUTARIO-INTERRUZIONE            GIUDIZIO-  
MODALITA' RIASSUNZIONE.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 15716 del 05/06/2024**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO**

**Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO**

In tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la **mera presentazione dell'istanza di trattazione al presidente della sezione**, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza.

**CARTELLA-NOTIFICA-IRREPERIBILITA' RELATIVA-OBBLIGO  
INVIO E RICEZIONE RACCOMANDATA INFORMATIVA.**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 13331 del 14/05/2024**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO**

**Relatore: SUCCIO ROBERTO**

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché **è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti**, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

**RICORSO CASSAZIONE-AGENZIA ENTRATE RIISCOSSIONE-  
AVVOCATO LIBERO FORO-INAMMISSIBILITA'**

**Cassazione Sez. Lavoro**

**Ordinanza n. 13484 del 15/05/2024**

**Presidente: BERRINO UMBERTO**

**Relatore: SOLAINI LUCA**

Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di *jus postulandi* in capo alla parte ricorrente. Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d'interessi o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione ad un avvocato del libero foro.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

**ANNULLAMENTO AUTOTUTELA ATTO IMPOSITIVO-CESSATA  
MATERIA           CONTENDERE-SPESE           LITE-SOCCOMBENZA  
VIRTUALE**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 5579 del 01/03/2024**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO**

**Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA**

L'annullamento in via di autotutela degli atti impositivi impugnati comporta la cessazione della materia del contendere, a cui consegue l'estinzione del processo.

Quanto al **regolamento delle spese di lite**, diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere è espressamente disciplinata dall'art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ove è stabilito che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, con la precisazione che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre **negli altri casi di estinzione del giudizio previsti dall'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 si deve invece fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale**, applicato dalla giurisprudenza di legittimità in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere.

**NOTIFICA      POSTA-AVVISO      RICEVIMENTO-MANCANZA  
SOTTOSCRIZIONE AGENTE POSTALE-INESISTENZA NOTIFICA**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 7586 del 21/03/2024**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA**

**Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA**

In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che **l'avviso di ricevimento**, prescritto dall'art. 149 c.p.c., **è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.**

Consegue che **la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione**, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146). Nella vicenda in discussione, infatti, avendo il giudice di merito accertato che l'avviso di ricevimento non risultava sottoscritto dall'agente postale, non resta consentito attribuire la paternità dell'atto ad un "soggetto qualificato" e, quindi, a ricondurre il vizio della cartella nell'alveo della mera nullità.

**RISCOSSIONE-CARTELLA PAGAMENTO-ENTE IMPOSITORE-  
AGENTE RISCOSSIONE-LITISCONSORZIO NECESSARIO-NON  
SUSSISTE**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 14268 del 22/05/2024**

**Presidente: CIRILLO ETTORE**

**Relatore: LENOCI VALENTINO**

Tra ente impositore ed il concessionario per la riscossione non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto, nella disciplina della riscossione delle imposte, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria. In tale caso la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.



**TASSA    AUTOMOBILISTICA-PRESCRIZIONE    TRIENNALE-  
RISCOSSIONE-DIES A QUO**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 14312 del 22/05/2024**

**Presidente: DE MASI ORONZO**

**Relatore: BALSAMO MILENA**

Il termine triennale da rispettare per quanto concerne la tassa automobilistica si riferisce sia all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione (avviso di accertamento) che alla fase riscossiva.

Il termine triennale per la riscossione non va a cadere- come assume la Regione - il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del sessantunesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo (definitività accertamento).

Nella fattispecie *sub iudice*, il triennio per la riscossione è spirato il 5 novembre del 2017 (notifica accertamento 5 settembre 2017), mentre l'intimazione di pagamento risulta notificata il 17 novembre 2017 e dunque, intempestivamente.

**AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI VARIE ANNUALITA'-  
OMESSO VERSAMENTO-CUMULO GIURIDICO SANZIONI**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 10971 del 23/04/2024**

**Presidente: BALSAMO MILENA**

**Relatore: PENTA ANDREA**

Nel caso di specie si è in presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse, avendo il Comune di \_\_\_\_\_ contestato, con sette diversi avvisi di accertamento, alla contribuente il mancato pagamento, per il periodo 2014-2017, della Tasi e dell'IMU.

In ragione di ciò trova applicazione, quanto alle relative sanzioni, il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 11432 del 2022) secondo cui «In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che **consente di irrogare un'unica sanzione**, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo».

## **SANZIONI-INTERESSI-PRESCRIZIONE QUINQUENNALE**

**Cassazione Sez. Tributaria**

**Ordinanza n. 12528 del 08/05/2024**

**Presidente: CATALDI MICHELE**

**Relatore: ANGARANO ROSANNA**

E' principio consolidato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.

Quanto alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».

\*\*\*\*\*

**A cura di avv. BRUNO MAVIGLIA del Foro di Lecce**

**Via F.A. Astore n. 7 – 73042 Casarano (LE)**

**Mail: [avvocatobrunomaviglia@gmail.com](mailto:avvocatobrunomaviglia@gmail.com)**

**Cell. 347 1247648**

**[www.avvocatobrunomaviglia.it](http://www.avvocatobrunomaviglia.it)**

**[www.procontribuente.it](http://www.procontribuente.it)**